

**Pubblicato il 02/11/2024**

**Sent. n. 844/2024**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 151 del 2023, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Casaroli e Andrea Filippini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Urbania, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione

- dell'ordinanza n. [omissis] del Comune di Urbania, limitatamente alla parte in cui l'Ente ha ritenuto che le opere di cui trattasi (in particolare, per quanto qui di interesse: "3. n. 1 Tettoia in legno delle dimensioni mt. 2.50 x mt. 3.50 altezza media 2.00: tale tettoia risulta utilizzata quale ricovero animali: presente all'interno un equino per il quale è stata richiesta verifica al veterinario dell'Asur competente. La tettoia non risulta presente in mappa") sarebbero state eseguite in assenza di titolo abilitativo, nonché in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/2023 e a vincolo ambientale ai sensi dell'art. 136 D.Lgs. 42/2004 vincolo "Monte Nerone" e ordinato alla [omissis], in solido con la proprietaria [omissis], di provvedere, a loro cura e spese, al ripristino dello stato "quo ante" dell'area interessata dall'intervento mediante rimozione di una tettoia in legno per ricovero animale, insistente sul mappale [omissis], entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla notifica della gravata ordinanza;

- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali e successivi, ancorché non conosciuti dalla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 il dott. Tommaso Capitano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. L'avv. Costa impugna, limitatamente al manufatto identificato come "n. 1 Tettoia in legno delle dimensioni mt. 2.50 x mt. 3.50 altezza media 2.00", l'ordinanza di demolizione n. [omissis], adottata anche a suo carico dal responsabile del Settore Gestione del Territorio del Comune di Urbania, esponendo in punto di fatto quanto segue.

Nell'aprile del 2022 l'odierna ricorrente, residente a Bologna, acquistava un appartamento sito nel comune di Urbania, Via [omissis], al fine di trascorrervi il proprio tempo libero e svolgere a livello

amatoriale attività campestre ed agricola. A tal fine prendeva in affitto dalla [omissis] due piccoli appezzamenti di terra di 7 mq ciascuno per dedicarsi alla natura ed alla cura di un piccolo orto. Dopo l'acquisto le veniva regalato un piccolo cavallo, del quale la ricorrente ha subito iniziato a prendersi cura quale animale domestico. L'animale veniva collocato proprio nel terreno preso in affitto dalla ricorrente.

Poco tempo dopo, a causa di problematiche che avevano interessato il sistema di raccolta delle acque reflue, i terreni in questione si allagavano e il cavallino di proprietà di essa ricorrente veniva a trovarsi con le zampe completamente immerse nell'acqua. [omissis], pertanto, si attivava prontamente per la rimozione della problematica insorta, soprattutto al fine di poter garantire una condizione di benessere al proprio equino, e tal fine interpellava la Polizia Municipale di Urbania per capire quale fosse la migliore soluzione da adottare. Inoltre, poiché i terreni in questione ricadono in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, la ricorrente interpellava anche la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Regione Marche, la quale rendeva noto che le palificazioni e le coperture in legno finalizzate a dare riparo ad un animale domestico sono da considerarsi opere irrilevanti dal punto di vista paesaggistico (per cui la loro realizzazione non richiede alcuna autorizzazione), oltre a costituire un'attività dovuta per la salvaguardia del benessere dell'animale ai sensi della L.R. Marche n. 10/1997 (al riguardo si vedano le *e-mail* di cui all'allegato n. 2 al ricorso).

Di conseguenza, l'[omissis] provvedeva alla realizzazione della piccola tettoia di cui si discute, collocata su una parte del terreno preso in affitto dalla [omissis].

Il Comune di Urbania, con provvedimento n. [omissis], notificato alla ricorrente in data [omissis], avente ad oggetto "Opere realizzate in assenza di titolo - Via [omissis]", accertava che "...*le opere di cui trattasi risultano essere state eseguite in assenza di titolo abilitativo, nonché sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/23 e a vincolo ambientale ai sensi dell'art. 136 D.Lgs. n. 42/2004...*", ingiungendo conseguentemente alla proprietaria e alla conduttrice di provvedere alla rimozione delle opere abusive elencate nell'ordinanza (oltre alla tettoia si tratta di due *box* in lamiera e di un capanno).

Essa ricorrente, in data 25 marzo 2023, avanzava una istanza di annullamento in autotutela dell'ordinanza, limitatamente alla tettoia, spiegando che il manufatto era irrilevante dal punto di vista edilizio e necessario per garantire il ricovero del cavallo.

2. Poiché l'istanza non ha avuto seguito, [omissis] impugna l'ordinanza di demolizione, formulando il seguente articolato motivo di ricorso, rubricato "violazione e/o errata applicazione degli artt. 1 e 2 del D. Lgs. n. 222/2016 e del relativo glossario di cui al D.M. del 2 marzo 2018; violazione e/o errata applicazione del D.P.R. n. 31/2017; violazione e/o errata applicazione dell'art. 6, c. 1, lett. e-quinquies), D.P.R. n. 380/2001; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 149 D. Lgs. n. 42/2004. Eccesso di potere" e così declinato:

- la tettoia *de qua*, avente dimensioni modestissime, è stata realizzata dalla ricorrente al solo ed esclusivo fine di garantire un riparo al proprio cavallo, il quale, essendo ormai un animale domestico e non più inselvatichito, certamente non potrebbe sopravvivere se costantemente esposto alle intemperie di stagione;

- ma al di là delle ragioni che hanno imposto la realizzazione della tettoia, la condotta della ricorrente è senz'altro conforme alle pertinenti disposizioni edilizie applicabili alla fattispecie. Infatti, il Glossario Unico dell'Edilizia, introdotto con il D.M. 2 marzo 2018 in attuazione del D.Lgs. n. 222/2016, individua le principali opere che possono essere realizzate senza alcun titolo abilitativo, ma nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 42/2004). Ebbene, la tabella allegato A al D.M. al punto n. 47 menziona le attività di "...*installazione, sostituzione, riparazione, rinnovamento...*" di "*Ricoveri per animali domestici e da cortile, voliera e assimilata, con relativa recinzione*", le quali sono dunque da considerarsi realizzabili in regime di edilizia libera in quanto da ricondursi alla disciplina di cui all'art. 6, comma 1, let. e-quinquies), del D.P.R. n. 380/2001;

- da ciò consegue l'inapplicabilità alla piccola tettoia in legno oggetto del presente giudizio della normativa richiamata dal Comune, nella parte in cui essa richiederebbe il previo rilascio di un titolo edilizio;

- inoltre, come emerge dalla documentazione fotografica allegata al ricorso, il manufatto in parola; i) è di modestissime dimensioni; ii) è stato realizzato interamente in legno; iii) è sprovvisto di qualsiasi palificazione e di fondamenta in cemento o altro materiale idoneo a determinarne l'inamovibilità. Del resto, in vicende analoghe la giurisprudenza amministrativa (*ex multis*, T.A.R. Liguria, n. 217/2019) ha avuto modo di chiarire che *"Le gabbie per ricovero animali sono soggette a titolo edilizio, soltanto laddove composte da volumi coperti, chiusi sui quattro lati con materiale metallico, e in ogni caso ancorati al suolo mediante una pavimentazione in cemento che ne comporta l'assoluta inamovibilità"*. Nella specie la realizzazione della tettoia non ha creato alcuna volumetria, visto che il manufatto è aperto su tutti i lati;

- inoltre, se è vero che il piano regolatore del Comune di Urbania nulla precisa in merito alla realizzazione di ricoveri per animali, nel sito istituzionale della Regione Marche - Sportello Unico Edilizia si precisa che le *"...tettoie di ridotte dimensioni e con finalità di riparo da agenti atmosferici..."* rientrano nella così detta "attività di edilizia libera" ex D.P.R. n. 31/2017 non assoggettata, in virtù di tale normativa, neppure all'*iter* per l'ottenimento della autorizzazione paesaggistica. E, del resto, l'art. 149 del D.Lgs. n. 42/2004 prevede che *"... non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'art. 146, dall'art. 147 e dall'art. 159: a) ...; b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio"*;

- la ricorrente, dunque, non era tenuta né a richiedere il titolo edilizio, né a conseguire l'autorizzazione paesaggistica per poter costruire la tettoia oggetto del presente giudizio;

- non meno rilevante è la destinazione del manufatto, visto che gli artt. 14-*quinquies* e 21 della L.R. Marche n. 10/1997 stabiliscono espressamente il divieto per i proprietari di animali domestici di detenere gli animali stessi *"...legati alla catena e in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessario, nonché senza protezione dal sole e dalle intemperie..."*. Il proprietario di un animale domestico (quale nella specie è da considerare il cavallo della ricorrente) è dunque obbligato *ex lege* a ricoverare la bestia in modo tale da proteggerla dal sole e dalle intemperie. La demolizione del ricovero in questione potrebbe configurare inoltre la violazione dell'art. 544-*ter* c.p.

3. Il Comune di Urbania non si è costituito in giudizio, di talché il Tribunale, all'esito della camera di consiglio del 10 maggio 2023, oltre ad accogliere la domanda cautelare, ha disposto istruttoria a carico dell'amministrazione. Il relativo incumbente è stato eseguito in data 17 luglio 2023.

La trattazione della causa nel merito, originariamente prevista per il 7 febbraio 2024, è stata differita al 9 ottobre 2024 in ragione della pendenza di trattative per la composizione bonaria della controversia (le quali trattative non sono poi approdate ad alcun risultato).

4. Il ricorso va accolto, anche se non tutte le censure dedotte dall'[omissis] risultano fondate.

4.1. In effetti, le doglianze che fanno leva sulle disposizioni della L.R. Marche n. 10/1997 non sono suscettibili di condivisione atteso che:

- come il T.A.R. ha evidenziato nella sentenza n. 404/2022, il cavallo non può essere considerato un animale domestico ai sensi e per gli effetti del Glossario Unico per l'Edilizia;

- in ogni caso, le pur condivisibili esigenze di protezione degli animali non possono consentire violazioni della normativa urbanistico-edilizia, per cui il soggetto che intende mantenere un animale nel rispetto delle disposizioni della L.R. n. 10/1997 deve premunirsi di ottenere il titolo edilizio per la costruzione di ricoveri o altri manufatti analoghi se il titolo è richiesto dalla legge.

4.2. Sono invece fondate le altre censure, relative ai profili più strettamente edilizi.

Infatti, e premesso che la ricorrente, come emerge dagli atti di causa, si è preoccupata di verificare *ex ante* la sussistenza di possibili problematiche di ordine paesaggistico (ottenendo dalla competente Soprintendenza assicurazioni in merito all'insussistenza di tali problematiche), il manufatto in

questione non ha alcun rilievo edilizio, visto che si tratta di tettoia di ridotte dimensioni, non ancorata stabilmente al suolo, realizzata con materiali naturali e soprattutto aperta su tutti i lati.

Ne consegue che il manufatto rientra nella casistica di cui al combinato disposto fra l'art. 6 del T.U. n. 380/2001 e la tabella allegato A, n. 47, al D.M. 2 marzo 2018. Infatti, seppure nella specie non si può parlare di animale domestico, dal punto di vista edilizio la tettoia in questione ha dimensioni del tutto paragonabili a quelle di un pollaio o di altro manufatto destinato al ricovero di animali domestici (questo, peraltro, differenzia la presente controversia da quella decisa dal T.A.R. con la citata sentenza n. 404/2022, nella quale venivano in rilievo manufatti destinati al ricovero di un numero indefinito di cavalli e aventi dimensioni rilevanti).

5. Per le suesposte ragioni il ricorso va accolto, con conseguente annullamento, nei limiti dell'interesse della ricorrente, del provvedimento impugnato.

Le spese del giudizio vanno però dichiarate irripetibili, vista la novità delle questioni trattate.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e dichiara irripetibili le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere

Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Tommaso Capitanio

IL PRESIDENTE

Giuseppe Daniele

IL SEGRETARIO